

**STUDIO
TECNICO**

COBBI

Dott. Per. Ind. Giovanni De Baggis

Una dichiarazione di conformità è un modulo..... o un atto giuridico?

Di.Co. & Di.Ri.



➔ **Rilasciata dall'installatore**

- Realizzazione impianto alla regola dell'arte
- Conforme a norme tecniche
- Necessaria per **nuovi impianti o modifiche**



Verifiche & Controlli

- Controlli tecnici e amministrativi
- Possibili verifiche da enti (ASL, Comune, ecc.)
- Responsabilità diverse tra Di.Co. e Di.Ri.

Progetto e Certificazioni

- **Realizzazione** impianto a regola d'arte
- Conforme a norme tecniche
- Necessaria per **nuovi impianti o modifiche**

Progetto e Certificazioni

Dichiarazioni e Verifiche

- Per **impianti esistenti** senza Di.Co.
- **Verifica** conformità alle norme
- Basata su controlli e verifiche tecniche

Dichiarazioni e Verifiche

QUADRO NORMATIVO



- ❑ QUADRO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI
- ❑ NORMATIVA PRINCIPALE
- ❑ CAMPO DI APPLICAZIONE
- ❑ OBBLIGHI PRINCIPALI
- ❑ IMPRESA ABILITATA
- ❑ REGOLA DELL'ARTE

QUADRO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI

- ❑ **Comprendere il quadro legislativo**
- ❑ **Individuare obblighi e responsabilità**
- ❑ **Definire il concetto di “Regola dell’Arte”**

NORMATIVA PRINCIPALE

Norme di riferimento:

- Decreto Ministeriale 37/2008
- D.Lgs. 81/2008
- D.P.R. 380/2001

Norme Tecniche:

- C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)
- UNI (Ente Italiano di Normazione)
- CIG (Comitato Italiano Gas)
- CENELEC (Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica)

NORMATIVA PRINCIPALE

II D.M. 37/08

DISCIPLINA LA REALIZZAZIONE

II D.Lgs. 81/2008

DISCIPLINA LA SICUREZZA NELL'ESERCIZIO

II D.P.R. 380/2001

ELEVA GLI IMPIANTI A URBANIZZAZIONE PRIMARIA

NORMATIVA PRINCIPALE

L'impianto non è più solo tecnologia:

**è sicurezza, responsabilità e oggi anche
infrastruttura dell'edificio.**

D.M. 37/08 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Impianti:

a) Elettrici	impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
b) Elettronici	impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) Termici	impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) Idrici	Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
e) Gas	impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) Sollevamento	impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) Antincendio	impianti di protezione antincendio

OBBLIGHI PRINCIPALI

Obblighi:

- Imprese abilitate (art. 3);
- Progettazione (art. 5 co 1);
- Realizzazione a «regola d'arte» (art. 5 co 3 - art. 6 co 1);
- Rilascio Di.Co (art. 7 co 1)

IMPRESA ABILITATA

Requisiti:

- Iscrizione CCIAA;
- Responsabile Tecnico;
- Requisiti tecnico-professionali.

REGOLA DELL'ARTE

Il concetto è stato infine aggiornato dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 che agli articoli 5 e 6 afferma:

«**Art.5 c.3** - I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

Art.6 c.1 - Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.»

Un impianto è a regola d'arte se è:

Conforme, Funzionale e Sicuro.

Evoluzione normativa e ruolo nell'edificio moderno

GLI IMPIANTI NEL DPR 380/2001

Gli impianti sono sempre stati presenti nel DPR 380/2001, ma:

- **inizialmente con ruolo accessorio**
- **progressivamente con ruolo funzionale**
- **oggi con ruolo infrastrutturale**

ART. 3 DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Gli interventi comprendono:

- manutenzione degli impianti tecnologici

- integrazione degli impianti
 Gli impianti sono parte dell'attività edilizia

ART. 24 - AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO

L'agibilità dipende da:

- **sicurezza**
- igiene
- salubrità
- **risparmio energetico**



Elementi garantiti dagli impianti

ART. 48 - Aziende Erogatrici di Servizi Pubblici

Connessione tra:

- **EDIFICIO**
- **RETI PUBBLICHE** (energia, gas, telecomunicazioni)

 **Gli impianti collegano edificio e città**

Norme per la sicurezza degli impianti nel DPR 380/2001

Rinvio al DM 37/2008:

- Progettazione
- Realizzazione
- Certificazione

 **Gli impianti entrano nel sistema normativo edilizio**

Energia e impianti:

- Progettazione obbligatoria
- Certificazione
- Manutenzione



Gli impianti diventano prestazione dell'edificio

Infrastrutturazione digitale degli edifici

- **Infrastruttura multiservizio**
- **Predisposizione banda ultralarga**

Gli Impianti diventano prestazione dell'edificio

LA SVOLTA NORMATIVA L'ART. 135-Bis

Prima

- Impianti = accessori

Dopo

- Impianti = infrastruttura

L'edificio diventa:

- Nodo tecnologico
- Nodo energetico
- Nodo digitale

 **Gli impianti sono parte strutturale**

DPR 380/2001 - GLI IMPIANTI

- **Garantiscono l'agibilità**
- **Permettono l'uso dell'edificio**
- **Connettono edificio e reti**

Con l'art. 135-bis gli impianti cessano di essere accessori e diventano infrastruttura primaria dell'edificio.

Nel D.Lgs. 81/08:

**l'impianto non è un elemento
accessorio ma uno strumento di
prevenzione del rischio**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



- ❑ LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- ❑ DEFINIZIONE
- ❑ OBBLIGO
- ❑ STRUTTURA
- ❑ ALLEGATI
- ❑ RESPONSABILITA'
- ❑ CASO PRATICO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DEFINIZIONE

La Dichiarazione di Conformità (DICO) **è un documento obbligatorio**, previsto dal D.M. 37/08 e **deve essere rilasciato** dall'installatore abilitato al termine dei lavori.

Attesta che l'impianto (elettrico, gas, idrico, ecc.) è stato realizzato a "**regola d'arte**", rispettando le norme tecniche e di sicurezza vigenti



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

OBBLIGO

L'installatore **ha l'obbligo inderogabile** di rilasciare la Dichiarazione di Conformità al termine dei lavori di installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (elettrici, gas, idrici, riscaldamento) secondo quanto previsto dall'art. 7 co. 1 del DM 37/08.


Deve consegnarla al committente entro 30 giorni **e includere elenco materiali a norma e progetti.**

REALIZZAZIONE IMPIANTI

**COSA FARE PER
CENTRARE L'OBIETTIVO**



REALIZZAZIONE IMPIANTI




**NUOVO
IMPIANTO**



**IMPIANTO
ESISTENTE**

REALIZZAZIONE IMPIANTO D.M. 37/08

Nuovo Impianto



NUOVO IMPIANTO

INSTALLAZIONE IMPIANTO

(Art.6) Eseguita da impresa installatrice abilitata

VERIFICHE E PROVE (Art.7)

(Art. 7) Controlli secondo norme CEI vigenti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Di.Co.)

(Art. 7 e 8 - DM 37/08)

Rilasciata dall'impresa installatrice
Entro 30 giorni dal termine lavori

Allegati obbligatori:



- Schema impianto
- Riferimenti materiali utilizzati
- Copia certificazioni (es. CEI, IMQ)

▶ DA CONSEGNARE A:



COMMITTENTE



COMUNE


IMPIANTO CONFORME E UTILIZZABILE!

Documentazione da conservare per almeno 10 anni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

**Imprese
istallatrici**

**Imprese non
istallatrici**



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Imprese installatrici

Le imprese installatrici definite nel **DM 37/08** sono quelle aziende che operano nell'ambito dell'**installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici** (e relative pertinenze) a partire dal punto di consegna dell'energia fornito dall'ente distributore.

Per essere considerate tali, queste imprese devono possedere specifici **requisiti tecnico-professionali** e abilitazioni, che vengono verificate dalla Camera di Commercio tramite la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Il DM 37/08 regola le imprese che installano le seguenti tipologie di impianti, suddivise per lettere dall'Art. 2 (Lettere)

Requisiti dell'impresa

L'impresa deve nominare un **Responsabile Tecnico** (che può essere il titolare, un socio o un dipendente) il quale deve possedere requisiti tecnico-professionali, quali:

- Diploma di laurea in materia tecnica (ingegneria, architettura, ecc.).
- Diploma di scuola superiore o qualifica professionale, seguiti da un periodo di inserimento lavorativo (2-4 anni) in aziende del settore.
- Esperienza lavorativa diretta come operaio qualificato o titolare per un periodo definito (almeno 6 anni).

Obblighi delle imprese installatrici

Le imprese abilitate sono le uniche autorizzate a:

- Rilasciare la **Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)** a fine lavori, obbligatoria per legge.
- Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria garantendo la regola dell'arte.

Il Responsabile Tecnico

Il responsabile tecnico **non può ricoprire tale carica per più di un'impresa** e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

N.B.

Le imprese installatrici che non rispettano tali requisiti non possono validamente installare impianti e il loro operato non è conforme alla normativa vigente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Imprese installatrici

Modello Di.Co.
SOLO x

Impiantistico Edilizio
indicato sulla visura
CCIAA

Indicare se l'azienda è
iscritta o meno al
registro imprese della
CCIAA o delle Imprese
Artigiane

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
.....n comune (prov) tel.
part. IVA

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. din.
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di
n esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come:

- nuovo impianto
- trasformazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria
- altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

Indicare la descrizione
completa della Società

Indicare in quale
tipologia rientra
l'intervento

DIFFERENZE TRA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (DM 37/08)

Nuovo Impianto

Definizione

Realizzazione **ex novo** di un impianto in un edificio o unità immobiliare.

Esempi

impianto elettrico in nuova costruzione
impianto gas in appartamento mai servito

Caratteristiche

impianto completamente nuovo
obbligo di progetto (semplice o complesso)
Di.Co. completa con tutti gli allegati

Criticità

nessuna “eredità” da impianti preesistenti

DIFFERENZE TRA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (DM 37/08)

Trasformazione



Definizione

Modifica **sostanziale** dell'impianto esistente tale da cambiarne:
funzione – tipologia - schema distributivo



Esempi

passaggio da impianto centralizzato a autonomo
rifacimento completo quadro elettrico con nuova distribuzione
Cambio sistema di climatizzazione (es. da split a pompa di calore)



Caratteristiche

impianto viene «ridefinito»
spesso equivale quasi ad un nuovo impianto
obbligo di progetto quasi sempre



Attenzione

È una delle caratteristiche più “delicate” → **SPESSE CONFUSA CON
AMPLIAMENTO**

DIFFERENZE TRA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (DM 37/08)

Ampliamento

Definizione

Aggiunta di **nuove parti** ad un impianto esistente **senza modificarne la struttura originaria**.

Esempi

aggiunta prese in un appartamento
estensione impianto TV o dati
aggiunta corpi illuminanti

Caratteristiche

impianto originario resta invariato

si interviene solo su una parte

la Di.Co. riguarda **solo la parte ampliata**

Punto chiave

NON si certifica tutto l'impianto, ma solo l'estensione

DIFFERENZE TRA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (DM 37/08)

Manutenzione Straordinaria

Definizione

Interventi su impianti esistenti che:

- non modificano struttura o funzione
- ma vanno oltre la manutenzione ordinaria

Esempi

sostituzione quadro elettrico senza modifiche distributive o caldaia
rifacimento parziale linee deteriorate

Caratteristiche

mantiene la configurazione originale
può richiedere Di.Co. se rilevante

Punti chiave

NON cambia l'impianto – **NON** lo amplia – **NON** lo trasforma

DIFFERENZE TRA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (DM 37/08)

Altro

Definizione

Categoria residuale per interventi non perfettamente classificabili.

Esempi

adeguamenti normativi limitati

interventi misti (parte manutenzione + parte ampliamento)

Uso corretto

va motivato chiaramente nella relazione tecnica

evitare uso improprio (errore frequente)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Imprese installatrici

La destinazione d'uso non è una formalità:

DETERMINA IL LIVELLO DI SICUREZZA RICHIESTO ALL'IMPIANTO.

Errori frequenti:

- indicare "civile" per un negozio
- usare "altri usi" senza specificare
- non considerare la presenza di pubblico
- Sottovalutazione ambienti (medici/scolastici)

Conseguenze:

- progetto errato
- impianto non conforme
- responsabilità professionale

In caso di impianti con potenze > di **6kW**, il progetto deve essere firmato da un tecnico abilitato Perito o Ingegnere indicando i dati dell'Ordine

commissionato da: installato nei locali siti nel comune di (prov) via n scala piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso:

- industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- **X** rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- **X** seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
- **X** installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 - controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

In tutti i casi vanno inserite tutte le normative tecniche di riferimento per la realizzazione degli impianti

Questa è una delle dichiarazioni più importanti (e più sottovalutate) nella Di.Co.

Errori frequenti:

- Committente incompleto
- Indirizzo generico
- Nessuna indicazione dei locali

Conseguenze:

- Contestazioni
- Difficoltà in caso di perizia
- Possibili nullità (art. 1418 c.c.)
- Resp. Ex art. 2043 c.c.

DESTINAZIONE D'USO NELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Civile

Definizione

Impianti a servizio di ambienti ad uso **abitativo o assimilabili**.

Esempi

Appartamenti / Ville / Condomini
Studi professionali non aperti al pubblico

Normative tipiche

CEI 64-8 (uso domestico) / CEI 64-xx
Livelli prestazionali (base, standard, domotico)
Di.Co. completa con tutti gli allegati

Note

È la categoria più “semplice” ma spesso sottovalutata

DESTINAZIONE D'USO NELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Industriale

👉 Definizione

Impianti inseriti in contesti **produttivi o industriali**.

👉 Esempi

Stabilimenti / Capannoni

Linee di produzione / Impianti con macchinari

👉 Caratteristiche

Potenze elevate / Presenze macchinari / Rischio maggiore

👉 Normative tipiche

CEI 64-8 sez.7 ambienti a maggior rischio

CEI EN 60079 ambienti esplosivi

CEI EN 60204-1 equipaggiamento elettrico delle macchine

CEI EN 61439 quadri elettrici di bassa tensione

Negli ambienti industriali non esiste una sola norma:

esiste un sistema normativo integrato

DESTINAZIONE D'USO NELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Commercio

Definizione

Impianti in ambienti destinati ad attività **commerciali o aperte al pubblico**.

Esempi

Negozi / Supermercati / Centri commerciali / Ristoranti / Bar

Caratteristiche

presenza di pubblico / carichi variabili
Illuminazione e sicurezza fondamentali

Normative

CEI 64-8 ambienti a maggior affollamento
Norme antincendio (DPR 151/2011)

DESTINAZIONE D'USO NELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Altri Usi

Definizione

Categoria residuale per tutto ciò che non rientra nelle precedenti.

Esempi

Ospedali / Scuole / Uffici Pubblici

Luoghi di culto / Impianti Sportivi / Cantieri

Normative tipiche

Soggetti a normative specifiche

Requisiti più stringenti

Note

Va **specificato sempre** il tipo di attività

INSTALLATO COMPONENTI E MATERIALI

**“SONO STATI INSTALLATI COMPONENTI E MATERIALI
ADATTI AL LUOGO DI INSTALLAZIONE (ART. 5 E 6 DM
37/2008)”**

non è formale

**assume un valore tecnico e
giuridico molto forte.**

“SIGNIFICATO NORMATIVO (DM 37/2008)”

Art. 5 – Progettazione

- gli impianti devono essere **progettati secondo la regola dell'arte**
- in funzione:
 - della destinazione d'uso
 - dell'ambiente
 - delle condizioni di esercizio

**“QUESTO SIGNIFICA CHE GIA' IN FASE
PROGETTUALE VANNO SCELTI I MATERIALI IDONEI
ALL'IMPIEGO”**

INSTALLATO COMPONENTI E MATERIALI

Art. 6 – Realizzazione

Gli impianti devono essere realizzati:

- secondo le norme tecniche (CEI, UNI)

“Materiali e componenti devono essere idonei al Luogo di installazione”

Condizioni ambientali

- Temperatura
- Umidità
- Presenza di acqua
- Agenti chimici

Rischio Incendio / Atex

- Ambienti DPR 151/11
- Gas
- Polveri

Uso dell'impianto

- Civile
- Industriale
- Commerciale

Presenze di Persone

- Luoghi aperti al Pubblico
- Ambienti con affollamento

Imprese non installatrici

Le imprese non installatrici, secondo il DM 37/08 (art. 5, comma 5), sono aziende che, pur non avendo come attività principale l'impiantistica, possono installare o mantenere impianti **esclusivamente per le proprie strutture interne.**

Devono disporre di un ufficio tecnico interno con un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali (art. 4).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Imprese non installatrici

➤ Definizione:	Aziende che producono beni o servizi (es. manifatturiere, alberghiere, GDO) che intervengono autonomamente sugli impianti tecnologici dei propri edifici, previa costituzione di un Ufficio Tecnico Interno.
➤ Limiti d'azione:	<u>L'attività è limitata esclusivamente alla manutenzione, installazione, trasformazione o ampliamento delle proprie strutture interne.</u> Non possono operare per conto terzi.
➤ Requisiti:	Il responsabile tecnico dell'ufficio interno DEVE possedere i requisiti professionali previsti dal decreto.
➤ Riconoscimento:	<u>L'impresa deve procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese (o Albo Artigiani) per la nomina del responsabile tecnico, previa verifica dei requisiti.</u>
➤ Documentazione:	Anche queste imprese devono rilasciare la dichiarazione di conformità per i lavori effettuati all'interno.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Imprese non installatrici

Nome
Cognome

Qualifica

manifatturiere,
alberghiere,
GDO

responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

▲ Rilasciata dagli uffici tecnici interni di imprese non installatrici
(Art. 7, comma 4, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto
qualifica
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
n comune (prov.)
tel. fax E-mail box @
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come:
 nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro

installato nei locali siti nel comune di (prov.)
via n | scala piano interno
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso:
 industriale civile commerciale altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (1)
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (2)
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Indicare la descrizione completa della Società

Descrivere la tipologia dell'impianto: es. impianto elettrico della reception

Indicare in quale tipologia rientra l'intervento

definire l'edificio nel quale è stato realizzato l'impianto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Errori reali:

- Di.Co. senza schema impianto
- Dati incompleti
- Firma non leggibile

“DOCUMENTO NON VALIDO”

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA



- ❑ LA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
 - ❑ DEFINIZIONE
 - ❑ USO PER IMPIANTI ESISTENTI
 - ❑ MODULO Di.Ri.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

DEFINIZIONE

La Dichiarazione di Rispondenza (**Di.Ri.**) è un documento tecnico, introdotto dal DM 37/08 art.7 comma 6, che sostituisce la Dichiarazione di Conformità inesistente o irreperibile per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

DEFINIZIONE

Attesta la sicurezza e la conformità dell'impianto alle norme dell'epoca, redatta da professionisti abilitati (Periti o Ingegneri) con almeno 5 anni di esperienza, ovvero, solo per gli impianti non ricadenti nell'art 5 del D.M. 37/08, da un responsabile tecnico di un'impresa che ricopre l'incarico da almeno 5 anni.

USO PER IMPIANTI ESISTENTI



**E' SEMPRE POSSIBILE
ADEGUARLI CON LA Di.RI.**

SI


Se realizzato tra il
13 marzo 1990 e
il 27 marzo 2008



NO

La DiRi non può essere
utilizzata per nuovi impianti,
per i quali è sempre necessaria
la Dichiarazione di Conformità.

USO PER IMPIANTI ESISTENTI



MODULO Di.Ri.

Resp. Tecnico, di imprese installatrici, solo per impianti non ricadenti nell'art. 5

Perito o Ingegnere per tutti gli impianti

Assunzione di Responsabilità: Rilasciare tale documento senza aver ispezionato personalmente l'impianto comporterebbe gravi rischi legali per il professionista.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37

Il sottoscritto _____
responsabile tecnico da oltre cinque anni dell'impresa (ragione sociale) _____
operante nel settore _____ con sede in Via _____
Comune _____ Provincia (____) Telefono _____
partita IVA _____
 iscritta nel registro delle ditte (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della. C.C.I.A.A. di _____ n° _____
 iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n.443), di _____ n° _____
oppure
professionista iscritto all'albo professionale dei _____ con numero di iscrizione _____
che esercita la professione da oltre cinque anni nel settore _____
in esito ad un sopralluogo ed accertamento eseguito in data _____
all'impianto

installato nei locali siti nel Comune di _____ (prov. _____)
Via _____ n° _____ di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo) _____
in edificio adibito ad uso _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art 7 comma 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 la
rispondenza dell'impianto sopra descritto

alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio;
 alla normativa tecnica applicabile all'impiego e precisamente: _____;
_____;

in merito ai componenti e materiali che sono costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo di installazione;

ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da omissione dell'impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data _____

(timbro e firma)

Il sopralluogo è fondamentale per:

Verifiche Visive e Strumentali: Il tecnico non può basarsi solo su documenti cartacei, ma deve eseguire accertamenti *in situ* per confermare l'effettiva rispondenza alla normativa

Sicurezza dell'Impianto: Il professionista deve testare la funzionalità e la sicurezza dei componenti per garantire che l'impianto non sia pericoloso.

Analisi dei Rischi: Il sopralluogo consente di valutare se, l'impianto sia comunque sicuro o necessiti di interventi, delimitando le competenze e le responsabilità del tecnico.

“la Dichiarazione di Rispondenza non regolarizza un impianto...

certifica solo ciò che è verificabile.”

DICHIARAZIONI ERRATE E/O MENDACI

(Responsabilità, rischi e conseguenze)



- INQUADRAMENTO GENERALE
- CONSEGUENZE CIVILI E DI COMpravendita
- CONSEGUENZE PENALI
- CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI
- IL CASO SPECIFICO DELLA DI.RI.

INQUADRAMENTO GENERALE

COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE MENDACE

È una dichiarazione:

- Falsa
- Non veritiera
- Non rispondente allo stato reale dell'impianto

Può consistere in:

- attestazioni non verificate
- dati tecnici non corretti
- dichiarazioni rilasciate senza controlli
- omissione di difformità rilevanti

**“Non è mendace solo ciò che è falso...
ma anche ciò che non è stato verificato.”**

CONSEGUENZE CIVILI E DI COMPRAVENDITA

Validità Rogito:	del	Secondo la giurisprudenza prevalente, la falsa dichiarazione di conformità catastale o impiantistica non annulla automaticamente il trasferimento immobiliare, purché la dichiarazione sia formalmente presente nel rogito (nullità formale vs sostanziale).
Responsabilità		L'acquirente, scoprendo la difformità dopo l'acquisto, può agire in giudizio contro il venditore per vizi occulti (art. 1490 c.c.) o contro il tecnico per responsabilità professionale, chiedendo la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento danni.
Venditore/Tecnico Impianti non a norma:		Se la DiCo è falsa, l'impianto è considerato inesistente dal punto di vista normativo, obbligando alla sua messa a norma o rifacimento a spese del responsabile (installatore o precedente proprietario)

“La vendita può restare valida... ma le responsabilità restano aperte.”

CONSEGUENZE PENALI

La falsità in atti (DiCo/DiRi) costituisce reato.

Falsità in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 c.p.):

Se il tecnico attesta falsamente la conformità o la rispondenza (DiRi), rischia la reclusione fino a un anno o una multa.

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (Art. 495 c.p.):

Nei casi più gravi, si può incorrere nella reclusione da uno a sei anni.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.):

Se la dichiarazione è resa a un pubblico ufficiale (es. in una SCIA o atti comunali), chiunque dichiara il falso è punito con la reclusione fino a due anni.

“Tra una dichiarazione e una condanna, a volte c’è solo una firma.”

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

Sanzioni DM 37/08:

La mancanza di dichiarazione di conformità (o la sua falsità) comporta sanzioni amministrative da 1.000,00 a 10.000,00 euro per il committente o il proprietario.

Sanzioni Ordini Professionali:

Il tecnico che sottoscrive una dichiarazione mendace subisce una segnalazione al proprio ordine professionale, con rischio di sospensione o radiazione.

“Non si rischia solo una sanzione: si rischia la propria professione.”

IL CASO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

La DiRi può sostituire la DiCo solo per impianti realizzati prima del **27 marzo 2008**

Se una DiRi viene emessa per un impianto successivo, o se il tecnico la emette senza aver effettuato le reali verifiche strumentali e visive necessarie, l'atto è mendace e soggetto a tutte le responsabilità sopra citate.

Una falsa dichiarazione di conformità non toglie valore legale immediato alla vendita dell'immobile, ma apre la strada a cause civili per danni, procedimenti penali per falso e sanzioni amministrative, oltre all'obbligo di regolarizzazione degli impianti.

“Usare male la Di.Ri. non risolve un problema:..... lo sposta sul professionista.”

RESPONSABILITA'



RESPONSABILITA'

Committente

Progettista

Installatore

ELEMENTI DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE (ART. 2043 C.C.)

COLPA O DOLO

RESPONSABILITA'



RESPONSABILITA' COMMITTENTE

Obblighi principali:

- Affidare i lavori a **imprese abilitate** (art. 3 D.M. 37/2008)
- Verificare il rilascio della: **Dichiarazione di conformità (Di.Co.)**
- Mettere a disposizione:
 - progetto
 - condizioni corrette per lavorare

Responsabilità in caso di difformità:

- **Culpa in eligendo** → se sceglie un installatore non qualificato
- **Culpa in vigilando (limitata)** → se ignora evidenti anomalie

RESPONSABILITA' PROGETTISTA

Obblighi Principali:

- Redigere un progetto conforme a:
 - norme tecniche (CEI, UNI)
 - normativa vigente
- Dimensionare correttamente l'impianto
- Fornire elaborati chiari e completi

Responsabilità:

- Errori di progetto → impianto non conforme o pericoloso
- Mancata previsione normativa
- Incompatibilità tecnica

Risponde per:

- colpa professionale
- danni derivanti da errore progettuale

RESPONSABILITA' INSTALLATORE

Obblighi:

- Realizzare l'impianto:
 - **secondo progetto**
 - **secondo regola dell'arte**
- Rilasciare la Dichiarazione di conformità (DiCo)
- Usare materiali certificati

Responsabilità in caso di difformità:

- Se realizza qualcosa diverso dal progetto → **responsabilità diretta**
- Se esegue male → **responsabilità tecnica e civile**
- Se rilascia DiCo falsa → **responsabilità anche penale**

**È la figura con la responsabilità più forte
deve rifiutarsi di eseguire lavori non conformi**

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE (Art. 2043 C.C.)

Si distingue dalla responsabilità contrattuale (che deriva da un contratto)

- **Si verifica quando un soggetto causa un danno ingiusto a un altro senza un rapporto contrattuale**
- **Fondamento: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto...”**
- **Obbligo: risarcimento del danno**
- **Tutela del Soggetto danneggiato**

ELEMENTI DI RESPONSABILITA'

- **Fatto illecito;**

Si verifica quando un soggetto causa un danno ingiusto a un altro senza un rapporto contrattuale

- **Danno ingiusto..."**

“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto...”

- **Nesso di causalità**

è il legame diretto tra un'azione e/o omissione legata all'impianto stesso e un evento dannoso che ne deriva (infortunio, danno a cose, inquinamento); stabilisce se l'evento è conseguenza diretta della colpa (es. manutenzione errata, progettazione difettosa).

Differenza nel Diritto

La differenza tra **Colpa** e **Dolo** negli impianti riguarda l'elemento soggettivo, ovvero l'intenzionalità del soggetto che ha commesso l'illecito, l'errore o la negligenza


COLPA

L'evento dannoso non è voluto, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e norme tecniche.



La pena è solitamente inferiore e la responsabilità può essere coperta da polizze RC professionali.

COLPA o DOLO



COLPA o DOLO

- ❑ **Installazione non a norma (Imperizia):** Un elettricista utilizza cavi di sezione inferiore a quella prevista dalla normativa CEI, causando un surriscaldamento e un incendio.
- ❑ **Mancata messa a terra (Negligenza):** Il responsabile di cantiere dimentica di verificare la corretta messa a terra di un impianto temporaneo, provocando una folgorazione.
- ❑ **Omessa manutenzione ordinaria:** Il responsabile di un impianto industriale non effettua le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01, causando un guasto e il blocco della produzione.
- ❑ **Progettazione errata:** Un Perito/Ingegnere calcola male i carichi di un impianto fotovoltaico, causando il cedimento strutturale dei supporti dei pannelli.

DOLO

L'evento dannoso è **voluto** e preveduto come conseguenza della propria azione od omissione.



Comporta una responsabilità penale più grave (es. disastro colposo/doloso) e generalmente non è coperto da assicurazione

COLPA o DOLO



COLPA o DOLO

- ❑ **Installazione non a norma (Imperizia):** Un elettricista utilizza cavi di sezione inferiore a quella prevista dalla normativa CEI, causando un surriscaldamento e un incendio.
- ❑ **Sabotaggio o Allaccio Abusivo:** Un soggetto manomette volontariamente un contatore ENEL per rubare energia elettrica o bypassa un sistema di sicurezza per far funzionare un macchinario in modo irregolare.
- ❑ **Omessa manutenzione consapevole (Dolo eventuale):** Un datore di lavoro, pur essendo a conoscenza del grave rischio di incendio o esplosione di un impianto, decide di non effettuare la manutenzione per risparmiare, accettando il rischio che l'evento tragico si verifichi.
- ❑ **Falsificazione conformità:** Un installatore rilascia una dichiarazione di conformità (Di.Co.) falsa, sapendo che l'impianto non rispetta le norme, al solo scopo di incassare il pagamento.

IMPIANTI E AGIBILITA'



- RUOLO IMPIANTI
- FLUSSO AGIBILITA'
- COMPRAVENDITA
- RESPONSABILITA'